

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2013 (Pres., est. Olindo Canali)

DOMANDA DI ADDEBITO - SOCCOMBENZA - LITE TEMERARIA (Art. 96 comma III c.p.c.)

Il coniuge che proponga domanda di addebito verso la controparte - che pure abbia presentato la stessa domanda - e sia risultato soccombente sotto ambo gli aspetti (nel rigetto della sua istanza e per essere stata a questi addebitata la separazione), è suscettibile di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. dove abbia agito con colpa grave. Il risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve essere riconosciuto alla controparte (e non all'Erario) anche se questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

R e S hanno contratto matrimonio in Milano in data ...1999, (...) in costanza del quale è nato in data 7... 2000 il figlio **XX**

Con il ricorso depositato il 30.4.2010, **R** ha chiesto che il tribunale di Milano voglia dichiarare la separazione coniugale con addebito al marito, segnalando il di lui comportamento verbalmente offensivo e fisicamente aggressivo, il suo stato di abituale assuntore di stupefacenti, con conseguenti 'sbalzi di umore repentini' e discontinuità dell'organizzazione delle vita quotidiana, professionale e familiare. Il comportamento del sig. **S** giungeva - in epoca più remota rispetto alla proposizione del ricorso - fino al segno di proibire al proprio padre di vedere il nipote, costringendo i nonni a rivolgersi, per poter vedere **XX**, al Tribunale per i minorenni; gli stessi genitori del **S**, rinvenivano, per altro, nel computer in uso al figlio materiale pedopornografico che, depositato presso la Procura della Repubblica in Milano, originava un processo penale a carico del **S** (da questo reato, a quanto si legge nella relazione in data 5.3.2010 del Servizio Minori e Famiglia di ..., il sig. **S** afferma di essere stato assolto); riferisce la ricorrente di aver più volte denunciato le percosse e le aggressioni poste in essere dal marito che provocavano un nuovo intervento del Tribunale dei Minorenni di Milano in ordine alla limitazione della di lui potestà genitoriale; nel corso della (già conflittuale) vita matrimoniale il **S** incrementava l'abuso di stupefacenti con le ben immaginabili conseguenze; **R** chiedeva, per tanto, di essere collocata in comunità unitamente al figlio che, da quel momento, poteva vedere il padre unicamente con modalità protette e senza che fosse rivelato il luogo ove madre e figlio venivano ospitati; venutone tuttavia a conoscenza, il sig. **S** non si tratteneva dal presentarsi presso la comunità che ospitava la moglie ed il figlio assumendo di nuovo atteggiamenti minacciosi che reiterava anche sul luogo di lavoro della **R** al punto da essere sottoposto al provvedimento cautelare del divieto di dimora ex art. 281 c.p.c in relazione al reato di cui all'art. 612 bis; non desistendo da tali condotte, il sig. **S**, nel novembre 2009 veniva quindi arrestato. Chiede la ricorrente che sia dichiarata la separazione coniugale con addebito al marito, sia mantenuto l'affidamento del minore al Comune di, sia dichiarato il dovere del sig. **S** a contribuire al mantenimento del figlio minore.

Dopo un primo rinvio, all'udienza del 18.11.2010 comparivano le parti ed il sig. **S** riferiva di 'essere ricoverato' presso la 'Comunità ... per un percorso terapeutico della durata di circa due anni non prevedendo il programma di poter svolgere attività lavorativa retribuita; la ricorrente non si dichiarava contraria all'eventuale ripresa degli incontri tra il figlio ed il padre chiedendo, tuttavia che rimanesse segretata la propria residenza in ragione dei provvedimenti emessa dalla A.G.

Il Presidente, con provvedimento in data 18.11.2010, autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni in data 31.10.2008 affidando il minore **XX** al Comune di Milano, con trasferimento di ogni competenza in capo al predetto Comune in luogo di quello indicato nel precedente provvedimento (...); disponeva che i servizi sociali dell'ente affidatario - nei tempi e nei modi ritenuti opportuni considerata la lunga sospensione dei rapporti tra padre e figlio e comunque sentito il minore - provvedessero ad

organizzare e regolamentare incontri protetti ed osservati in Spazio Neutro tra il minore ed il padre; disponeva che i Servizi Sociali del Comune affidatario dessero attuazione con immediatezza a tutti gli interventi di sostegno necessari ed opportuni a favore del minore e della madre, monitorando le condizioni del minore e l'evoluzione dei rapporti tra lo stesso e le figure genitoriali, disponeva che rimanesse segreto l'indirizzo di residenza della ricorrente, e che i Servizi incaricati tenessero aggiornato il Tribunale sulla situazione del minore mediante invio di relazioni nei termini indicati, con obbligo, altresì, di riferire tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per il minore stesso; riservava al prosieguo del giudizio la determinazione di un contributo del padre al mantenimento del figlio minore.

Depositata dalle parti le memorie integrative e la comparsa di costituzione, all'udienza del 14.6.2011 i procuratori delle parti chiedevano i termini di cui all'art. 183 Vi comma c.p.c.; depositate le memorie istruttorie, il G.I. con provvedimento in data 20 dicembre 2011 non ammetteva alcuno dei mezzi di prova richiesti e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 4.10.2012 per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano e che, siglate dal G.I., venivano allegare al verbale di udienza; depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, raccolte le conclusioni del P.M. la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 13.2.2013.

Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la proposta domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento.

Il negativo esito del preliminare tentativo di conciliazione esperito dal presidente, il contenuto degli atti difensivi, le denunce in atti, i reiterati comportamenti del marito assunti anche in corso di causa, attestano con assoluta univocità quanto da entrambe le parti dedotto in merito alla verificata intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla ricostituzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo comma, cod. civ.: i capitoli di prova dalle medesime articolati appaiono, come indicato dal g.i. nella ricordata ordinanza del 20 dicembre 2011, inammissibili e/o irrilevanti ai fini della definizione del giudizio, donde deve sul punto pienamente convenirsi con la delibazione al riguardo già effettuata dall'istruttore; le istanze integrative ancora in sede di precisazione delle conclusioni reiterate sia dalla ricorrente che dal resistente non possono che essere stimate ininfluenti ai fini della decisione oltre che in larga parte inammissibili in relazione alle circostanze di fatto stesse nei capitoli riportate.

Alla luce della copiosa documentazione in atti, deve ritenersi del tutto evidente che l'intollerabilità della vita coniugale sia stata determinata dai comportamenti devianti e gravemente lesivi della incolumità fisica, dignità morale, integrità soggettiva della moglie posti in essere dal marito sig. S il quale, per altro, ritiene - nonostante ben a conoscenza di tutta la propria storia personale - di dover chiedere la separazione per colpa della sig.ra R.

Le denunce in atti presentate contro il marito da parte della sig.ra R (3.10.2008; 4.5.2009; 8.6.2009; 20.7.2010; 27.7.2010 e l'ultima in data 4.7.2012), i provvedimenti assunti dal tribunale per i Minorenni limitativi delle di lui facoltà genitoriali, (provv. TM 10.11.2008) , i procedimenti penali cui il sig. S è stato sottoposto per i reati commessi in danno della moglie con i conseguenti provvedimenti limitativi della sua libertà personale (cf. provvedimento in data 2.10.2009 p.p. nr. 21311\09 R.G.N.R.; nella relazione in data 5.3.2010 del Servizio Minori e Famiglia di ... si segnala come il sig. S abbia violato le disposizioni di cui al predetto provvedimento e sia stato arrestato rimanendo in stato di detenzione carceraria dal 2 Novembre al 29 dicembre 2010 per poi essere ammesso al regime degli arresti domiciliari) , l'accertato uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche (riferito in tutte le segnalazioni dei servizi sociali e dalla ctu disposta dal TM), la refrattarietà ad alcun tipo di lavoro, la stessa conflittualità

con la famiglia di origine, l'incapacità di accettare norme imposte, una sicura tendenza all'eterosessualità – (cfr. provvedimento TM in data 10.11.2008), i certificati medici prodotti dalla ricorrente che segnalano le gravissime lesioni riportate a seguito della aggressioni e percosse del marito (cfr. referto 2.10.2008 Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano che riferisce di 'frattura scomposta alle ossa nasali') , la consulenza tecnica psicologica disposta al Tribunale per i Minorenni (prodotta tuttavia solo nella parte che riguarda S e XX con verosimile involontaria omissione delle pagine della relazione che riguardano la sig.ra R) che evidenzia da un lato l'abuso di alcool e droga e dall'altro le personalità border-line del resistente (cfr. ctu .. 5.4.2008), l'inequivoco tenore dei messaggi inviati dal sig. S alla moglie fatti di un linguaggio scurrile, squalificante e persistentemente minatorio (Luglio 2010), le numerose relazioni dei servizi sociali in atti, attestano con palese evidenza tutto il percorso di sofferenza e di degradazione di cui il sig. S ha saputo lastricare il rapporto matrimoniale con la ricorrente.

Nessun dubbio, per tanto, nel ritenere addebitabile l'impossibilità della convivenza matrimoniale al comportamento del sig. S che ha reiteratamente, e costantemente violato tutti gli obblighi di assistenza morale e materiale, derivante dal vincolo matrimoniale, mentre va respinta per assoluta carenza di presupposti in fatto ed in diritto la riconvenzionale domanda di addebito formulata dal resistente.

Alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali in atti che segnalano come il sig. S non sia ancora in grado di *'focalizzarsi sulla relazione genitoriale'* (cfr. relazione in data 7 Agosto 2012 Servizi Sociali Comune di Milano) ed evidenziato come la stessa sig. R non appare immune da criticità ad assumere un sicuro ruolo genitoriale coinvolta come è nella (quasi esistenziale) soverchiante conflittualità con il marito (cfr. relazione Servizio Minori e Famiglia ... 22.6.2009 fg.4), ritiene di Collegio di non modificare l'attuale assetto, già disegnato dal provvedimento presidenziale in data 18.11.2010 di affidamento di XX al Comune di Milano che regolerà lo spazio protetto ed osservato, le frequentazioni del figlio con il padre S.

Quanto alle accessorie domande di ordine economico deve ritenersi che S contribuisca al mantenimento del figlio XX corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, la somma – omnicomprendente - di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici Istat, lo stato di eventuale disoccupazione del padre, non coincidendo con l'assoluta incapacità economica , non potendo di certo eludere il dovere – ex art. 147 c.c. - di mantenere la prole, dovendosi il genitore obbligato attivare in ogni direzione e dispiegando ogni sforzo per garantire il sostentamento dei figli.

La complessiva soccombenza del resistente determina la sua condanna a rifondere all'erario (essendo la sig.ra R ammessa al gratuito patrocinio) le spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 oltre a spese accessorie.

Il comportamento processuale del resistente che- nonostante la documentazione versata in atti e la conoscenza della propria storia personale e matrimoniale, i provvedimenti a suo carico emessi dalle varie AA.GG. per comportamenti tenuti e per i reati connessi contro la moglie – ha resistito in causa chiedendo che la separazione fosse addebitata alla ricorrente, deve far ritenere la *'manifesta temerarietà'* della lite che definisce quella *'...colpa grave... consistita nell'aver resistito in giudizio ed addirittura formulato domanda riconvenzionale, in modo manifestamente temerario e strumentalmente a fini dilatori, ...che è testimoniato dalla proposizione di una tesi giuridicamente del tutto inconsistente e infondata già in fatto, oltre che diritto.* (cfr. Trib. Reggio Emilia sentenza 25 settembre 2012).

Deve ritenersi che, per quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del danno ex art. 96 c.p.c spetti direttamente alla ricorrente: l'abuso di posizione processuale dal parte del convenuto ha impedito la definizione del procedimento in tempi ragionevoli ed ha prolungato, nel processo di separazione, il disagio e la sofferenza - personale ed esistenziale – che la parte

ricorrente aveva sperimentato della vita matrimoniale e che viene riconosciuta quale causa dell'intollerabilità della convivenza.

Ne consegue che, attesa la ontologica differenza tra la condanna alla rifusione delle spese di lite – determinata dalla soccombenza *tecnica* quale *parte del processo* - ed il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c - che attiene alla lesione del diritto soggettivo alla buona fede ed alla correttezza nei *rapporti sociali ed interpersonali* – la somma liquidata per tale titolo vada direttamente corrisposta alla parte lesa.

Tale somma va liquidata, in via equitativa, nella misura di euro 1.800,00

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R con ricorso depositato il 19.1.2010, nei confronti di S nonché sulla riconvenzionale dal medesimo avanzata, ogni altra istanza o domanda respinta o disattesa, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:

- 1) dichiara la personale separazione dei coniugi R e S che hanno contratto matrimonio in Milano in data1999, (matrimonio
- 2) dichiara la separazione addebitabile in via esclusiva al marito ex art. 151, primo e secondo comma, cod. civ.;
- 3) affida il figlio minore XX al Comune di Milano perchè provveda a mantenerlo prevalentemente collocato presso la madre;
- 4) dispone che i servizi sociali dell'ente affidatario – nei tempi e nei modi ritenuti opportuni considerata la lunga sospensione dei rapporti tra padre e figlio e comunque sentito il minore – provvedano ad organizzare e regolamentare incontri protetti ed osservati in Spazio Neutro tra il minore ed il padre;
- 5) dispone che i servizi sociali dell'ente affidatario provvedano ad organizzare e regolamentare incontri tra il minore ed i nonni materni e paterni in spazio neutro protetto ed osservato
- 6) dispone che i Servizi Sociali del Comune affidatario proseguano in tutti gli interventi di sostegno necessari ed opportuni a favore del minore e della madre, monitorando le condizioni del minore e l'evoluzione dei rapporti tra lo stesso e le figure genitoriali,
- 7) dispone che i Servizi incaricati riferiscano tempestivamente alla A.G. competente tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per il minore stesso;
- 8) pone a carico di S l'obbligo di corrispondere, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, alla moglie R la somma – onnicomprensiva - di 300,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio XX, somma rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici istat;
- 9) condanna S a rifondere all'Erario – attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della sig. R come da provvedimento 3672\09 del 22.12.2009 - le spese di lite che si liquidano in euro 2.500 oltre alle spese accessorie come per legge;
- 10) visto l'art. 96 c.p.c. condanna S al risarcimento del danno in favore della resistente R che si liquida in euro 1.800,=
- 11) manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato del capo 1), copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le trascrizioni ed annotazioni di rito a margine dell'atto di matrimonio delle parti

Così deciso nella camera di consiglio della IX sezione civile del Tribunale di Milano in data 13.2.2013

Il Presidente est.
Olindo Canali